

Circolari per la clientela

Nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica

Estratto da approfondimento Eutekne

È stata pubblicata sul S.O. n. 45 alla **Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019** la **Legge n. 160 del 27 dicembre 2019** contenente “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”.

La **Legge di Bilancio 2020** è entrata in vigore il **1° gennaio 2020**.

Si fornisce di seguito un'analisi delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro/sostituti d'imposta (i commi indicati come riferimento si intendono facenti parte dell'articolo 1 della legge in esame).

FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI DIPENDENTI (COMMA 7)

Al fine di ridurre il carico fiscale sulle persone fisiche, il Legislatore istituisce, nello stato di previsione del MEF, un fondo denominato “**Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti**”, la cui dotazione ammonta a

- 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e
- 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Gli interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale saranno attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziato.

INCENTIVI APPRENDISTATO DUALE (COMMA 8)

Con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un'ulteriore modifica, al fine di promuovere l'occupazione giovanile.

Nel particolare, i contratti di **apprendistato duale stipulati**

- nel corso dell'**anno 2020**,
- da parte di **aziende che impiegano fino a 9 addetti**,
- godranno di uno **sgravio contributivo del 100%** con riferimento alla contribuzione dovuta ex articolo 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato),
- per i periodi contributivi maturati nei **primi tre anni di contratto**.

Resta ferma l'aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Rispetto a tale previsione, che ricalca sostanzialmente lo “sgravio totale” previsto per gli anni dal 2012 al 2016 dall'articolo 22 della Legge n. 183/2011, preme evidenziare che lo sgravio rientrerà presumibilmente nella disciplina degli **aiuti di stato** e sarà soggetto ai limiti previsti dalla disciplina del **de minimis**. Si attendono comunque le indicazioni operative dell'INPS a riguardo, anche per la piena operatività della misura.

REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL ANCHE PER IL 2022 (COMMA 9)

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2019 ha disposto,

- con effetto **dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021**,
- la riduzione dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Successivamente, ai fini della **messa a regime, dal 2023**, della revisione delle tariffe dei premi e contributi dovuti all'INAIL, la Legge n. 58/2019 (c.d. “Decreto Crescita”) ha disposto lo **stanziamento** delle risorse necessarie per rendere **strutturale** tale misura .

Tuttavia, la Legge di Bilancio 2019 e la Legge n. 58/2019 non hanno disposto nulla in merito alla riduzione delle tariffe INAIL per l'anno **2022**, lasciando “**scoperta**” tale annualità. L'anno 2022 non rientra, infatti, né nella previsione sperimentale (triennio 2019-2021) né in quella a regime (dal 2023). Ora, al fine di **estendere** la riduzione delle tariffe INAIL **anche all'anno 2022** ed evitare l'aumento dei premi assicurativi per tale annualità, il Legislatore apporta una modifica all'art. 1, comma 1121, della Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 148/2018).

Più precisamente, il suddetto comma 1121 risulta così riformulato:

“Ai fini della revisione delle tariffe, con effetto dal 1° gennaio 2019 ~~al 31 dicembre 2021 e dal 1° gennaio 2023~~, dei premi e contributi INAIL per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e dell'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, considerate le risultanze economico-finanziarie e attuariali e tenuto conto degli andamenti prospettici del predetto Istituto, in aggiunta alle risorse indicate nel citato articolo 1, comma 128, della legge n. 147 del 2013, si tiene conto delle seguenti minori entrate, pari a euro 410 milioni per l'anno 2019, a euro 525 milioni per l'anno 2020 e a euro 600 milioni per l'anno 2021.”

RIORDINO INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI (COMMA 10)

Al fine di superare le problematiche emerse con l'incentivo alle assunzioni degli **under 35** introdotto in sede di conversione del Decreto Dignità e mai entrato effettivamente in vigore, l'articolo 1, comma 10 della Legge n. 160/2019 attua un importante **riordino degli incentivi alle assunzioni**, mediante l'**estensione dell'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**, di cui alla Legge n. 205/2017, anche alle **assunzioni degli under 35 avvenute nel 2019 e nel 2020**.

Nel particolare, viene disposta:

- al comma 102 dell'articolo 1, Legge n. 205/2017, la sostituzione delle parole “*Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018*” con le parole “*Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020*”.

Tale modifica comporta che l'**incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile**, consistente nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50%, nel limite di 3.000 euro annui e per una durata di 3 anni dall'assunzione, sia legittimamente fruibile negli **anni 2019 e 2020** anche in caso di **assunzione di soggetti con età fino a 35 anni** (34 anni e 364 giorni), fermi restando i requisiti all'assunzione;

- l'**abrogazione** dei commi 1, 2 e 3 dell'**articolo 1-bis del DL n. 87/2018**, per mezzo dei quali era stato introdotto quello che, a tutti gli effetti, era un nuovo incentivo all'assunzione di giovani under 35 per gli anni 2019 e 2020 (la relazione accompagnatoria al disegno di legge ammetteva che la norma aveva sollevato “*dubbi interpretativi in quanto [...] non si evinceva chiaramente se la stessa dovesse coordinarsi con l'esonero già previsto dalla legge n. 205/2017 [...] o se dovesse essere considerata una previsione dotata di propria autonomia*”). In considerazione di tali perplessità, il Ministero del Lavoro non aveva mai emanato il decreto previsto dal comma 3 e, nei fatti, la norma non aveva mai avuto effettiva applicazione;
- la sostituzione del riferimento all'articolo 1-bis del DL n. 87/2018, con l'articolo 1 commi da 100 a 108 della Legge n. 205/2017, contenuta nell'articolo 1, comma 247 della Legge n. 145/2018 che dispone il rifinanziamento, per gli anni 2019 e 2020, delle misure volte ad agevolare l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni di età nelle regioni del Mezzogiorno.

A seguito di tale modifica, l'**incentivo occupazione sviluppo Sud**, disciplinato dall'ANPAL con i Decreti nn. 178 e 311 del 2019 e dall'INPS con la Circolare n. 102/2019, dovrebbe essere **cumulabile** con l'**incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile** di cui alla Legge n. 205/2017.

In relazione alle modifiche sopra indicate, **si ritiene** che l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile possa essere **immediatamente applicabile** per le assunzioni avvenute nel corso dell'anno 2020, con i codici <TipoIncentivo> già in vigore, mentre sarà necessario attendere indicazioni da parte dell'INPS per quanto riguarda:

- il recupero della maggior contribuzione versata nel corso dell'anno 2019, per l'eventuale assunzione di soggetti con età inferiore a 35 anni, per i quali il datore di lavoro avrebbe potuto godere dell'incentivo previsto dal DL n. 87/2018;
- le istruzioni operative per fruire dell'incentivo occupazione sviluppo Sud in cumulo con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, attualmente non disponibili.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE (COMMA 11)

La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le **giovani eccellenze**, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.

In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, **assumevano** con contratto a **tempo indeterminato** (anche part-time)

- cittadini in possesso della **laurea magistrale**, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di **110 e lode** (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e **prima del compimento del 30° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un **dottorato di ricerca**, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e **prima del compimento del 34° anno di età**, in università statali o non statali legalmente riconosciute,

potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL),

- per un periodo **massimo di 12 mesi** decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite **massimo di 8.000 euro** per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.

Nel dettaglio, la modifica apportata dalla Legge in esame opera su due fronti:

- da un lato, viene **abrogato** il **comma 714** dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, che delegava all'INPS l'onere di stabilire le modalità di fruizione dell'esonero previsto per l'assunzione dei lavoratori interessati;
- d'altro lato, viene **sostituito** il **comma 715** della medesima legge, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per la fruizione dell'esonero contributivo in parola si applichino le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, commi 100 e seguenti della Legge n. 205/2017. A tal fine, l'INPS è tenuto ad acquisire dal Ministero dell'Istruzione le informazioni relative ai titoli di studio e relative votazioni.

La modifica, per quanto volta a semplificare l'applicazione dell'incentivo facendo riferimento ad un complesso di disposizioni già noto agli addetti ai lavori (quelle relative all'incentivo all'occupazione giovanile stabile), necessita comunque di apposite indicazioni operative dell'INPS per la piena operatività della misura.

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA NASPI (COMMA 12)

Il D.Lgs n. 22/2015, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali ha previsto che i lavoratori **beneficiari della NASpi** possano richiedere all'INPS la **liquidazione anticipata** in un'unica soluzione

- a titolo di incentivo all'**avvio** di un'**attività lavorativa autonoma** o di **impresa individuale**, ovvero

◦ per la **sottoscrizione** di una **quota di capitale sociale** di una **cooperativa** nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

Ricorrendo la seconda casistica qualora il **lavoratore decida di sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa**, la Legge di Bilancio 2020 ha stabilito che **l'anticipazione della NASpl non costituisca imponibile ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche**.

L'Agenzia delle Entrate, mediante apposito **provvedimento** del direttore da emanarsi **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, è delegata a stabilire i criteri e le modalità di attuazione della disposizione in esame, nonché gli **obblighi** comunicativi che consentano da un lato la non applicazione delle imposte e, dall'altro, la **verifica dell'effettiva destinazione** dell'intero importo anticipato a titolo di NASpl al capitale sociale della cooperativa interessata.

CONTRIBUTO ADDIZIONALE NASPI (COMMA 13)

In relazione al **contributo addizionale NASpl**, sia nella sua aliquota "ordinaria" dell'**1,40%** che nella misura incrementale dello **0,5%** prevista dal DL n. 87/2018 in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, la Legge di Bilancio 2020 aggiunge **due nuove esclusioni**, grazie all'introduzione delle lettere *b-bis*) e *d-bis*) al comma 29 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012.

A decorrere **dal 1° gennaio 2020**, sono infatti **esclusi** dall'applicazione del **contributo addizionale NASpl**, i **contratti a termine stipulati**:

◦ nel territorio della **Provincia Autonoma di Bolzano**, per lo svolgimento di **attività stagionali** definite dai **contratti collettivi** nazionali, territoriali e aziendali **stipulati entro il 31 dicembre 2019** dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

In relazione a tale esclusione, si ritiene rilevante la sede di svolgimento della prestazione lavorativa, non tanto la sede legale del datore di lavoro. Pertanto, l'esclusione dovrebbe applicarsi a tutte le assunzioni aventi come sede di lavoro la Provincia Autonoma di Bolzano, indipendentemente dalla sede legale dell'azienda, e fermo restando il rispetto dei rimanenti requisiti;

◦ per l'**esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni**, nel settore del **turismo** e dei **pubblici esercizi**, nei casi individuati dai contratti collettivi (lavoratori extra);

◦ per la **fornitura di lavoro portuale temporaneo** di cui all'articolo 17 della Legge n. 84/1994. Stante la formulazione utilizzata dal Legislatore, l'esclusione dei lavoratori sopra menzionati dalla contribuzione addizionale NASpl opera, **dal 1° gennaio 2020**,

◦ per la **Provincia Autonoma di Bolzano**, per i **solli lavoratori assunti a tempo determinato a partire dalla medesima data**. Ciò comporta che per i lavoratori assunti precedentemente tale data continueranno a trovare applicazione le contribuzioni addizionali, fino al termine del contratto;

◦ per **tutti i lavoratori impiegati con contratto a tempo determinato** (o comunque soggetto alla contribuzione addizionale), **indipendentemente dalla data di assunzione**, nel caso di **lavoratori extra** del turismo e pubblici esercizi ovvero per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

In relazione alla presente disposizione, qualora un datore di lavoro stipuli o rinnovi un contratto a tempo determinato di un lavoratore rientrante nelle casistiche su indicate, a partire dai periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2020 sarà sufficiente non applicare più le contribuzioni addizionali NASpl previste dall'articolo 2, comma 28 della Legge n. 92/2012, senza bisogno di ulteriori interventi da parte dei competenti istituti.

Infine, l'aggiunta della locuzione "*nonché nelle ipotesi di cui al comma 29*" al termine del comma 28

dell'articolo 2 della Legge n. 92/2012 mette fine alla diatriba sorta all'indomani dell'emanazione del Decreto Dignità, confermando che anche l'aumento del contributo addizionale NASpl dello 0,5%, dovuto in caso di rinnovo dei contratti a tempo determinato, **non** trova applicazione in tutti i casi di esclusione previsti dal comma 29, come peraltro già chiarito dall'INPS con la Circolare n. 121/2019.

ESONERO CONTRIBUTIVO SPORT FEMMINILE PROFESSIONISTICO (COMMA 181)

Al fine di promuovere il **professionismo** nello **sport femminile** ed estendere alle atlete le tutele previste dalla normativa sulle prestazioni di lavoro sportivo di cui alla Legge n. 91/1981, la Legge di Bilancio 2020 istituisce

- a favore delle **società sportive femminili**,
- che **stipulano** con le **atlete dei contratti di lavoro sportivo subordinato**, ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 91/1981,
- un **esonero contributivo del 100%** dei contributi previdenziali ed assistenziali,
- nel **limite di 8.000 euro annui**,
- per ciascuno degli **anni 2020, 2021 e 2022**.

Sono esclusi da tale esonero i premi per l'assicurazione obbligatoria in materia di infortuni.

In relazione a tale norma, si attendono i necessari chiarimenti dell'INPS sull'esonero contributivo e le istruzioni per la piena operatività della disposizione.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO (COMMI 198 - 206)

La Legge di Bilancio 2020 introduce un **credito d'imposta** per il **periodo di imposta 2020**, a favore delle **imprese residenti nel territorio dello Stato**, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dal settore economico, dalla dimensione aziendale, dalla forma giuridica dell'impresa e dal regime fiscale cui è assoggettata, connesso agli **investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica 4.0, transizione ecologica e altre attività innovative**.

Nel particolare, il credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, è riconosciuto nella misura

- del **12%** della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico** (come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea 2014/C198/01);
- del **6%** della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati**, diversi da quelli messi in atto al punto precedente;
- del **6%** della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività innovative di design e ideazione estetica** svolte dalle imprese operanti nei **settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile, dell'arredo e della ceramica**, per la realizzazione di nuovi prodotti o campionari;
- del **10%** della relativa base di calcolo, per investimenti in **attività di innovazione tecnologica** volti a realizzare **prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati** per il raggiungimento di obiettivi di **transizione ecologica** o di **innovazione digitale**.

Tra le spese ammesse a comporre la base di calcolo di ciascun investimento rientrano, in estrema sintesi, le **spese sostenute dalle aziende per il personale, i ricercatori ed i tecnici**, titolari di rapporti di lavoro subordinato o autonomo o di altra natura, impiegati direttamente nelle operazioni di ricerca e sviluppo nelle diverse attività sopra elencate, purché tali attività siano svolte internamente all'impresa e nei limiti del loro impiego effettivo in tali operazioni. Oltretutto, le spese per il personale con età non superiore a 35 anni, al primo impiego ed in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di

una laurea magistrale in disciplina tecniche o scientifiche (nel caso del credito d'imposta per attività di *design* o creazione estetica, la laurea magistrale deve essere attinente alla tipologia di attività), ovvero che siano iscritti ad un dottorato, assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nei lavori di ricerca e sviluppo, sono computate per il 150% del loro ammontare ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI FORMAZIONE (COMMI 210 - 217)

Come si ricorderà, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto uno specifico credito d'imposta per le imprese che investono in formazione del personale, al fine di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Per le spese di formazione sostenute nel **periodo d'imposta 2020**, il suddetto credito è riconosciuto nella misura del

- **50%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro alle **piccole** imprese;
- **40%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle **medie** imprese;
- **30%** delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro alle **grandi** imprese.

Fermi restando i limiti massimi annuali sopra indicati, la misura del credito d'imposta è aumentata al **60%** per **tutte** le imprese se i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrano, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017, nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si sostengono i costi per la formazione.

Preme evidenziare che, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia di tale agevolazione, le imprese beneficiarie dovranno effettuare un'apposita comunicazione al MISE, nel rispetto delle indicazioni tecniche che lo stesso Ministero fornirà con uno specifico decreto.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI (COMMI 288 - 290)

Al fine di incentivare il ricorso ai mezzi di pagamento elettronici, la Legge di Bilancio 2020 introduce una misura volta a premiare le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, che, in qualità di soggetti privati (quindi non a nome o per conto di un soggetto giuridico o nell'esercizio di un'arte o professione), utilizzano abitualmente **strumenti di pagamento elettronici** per l'acquisto di beni o servizi.

Tale misura si sostanzia in un **rimborso in denaro**, che sarà disciplinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con un apposito decreto da emanare entro il 30 aprile 2020.

FONDO PER LA DISABILITÀ E LA NON AUTOSUFFICIENZA (COMMA 330)

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di disabilità, viene istituito il "**Fondo per la disabilità e la non autosufficienza**", con una dotazione di risorse pari a

- 29 milioni di euro per l'anno 2020,
- 200 milioni di euro per l'anno 2021,
- 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (COMMA 339)

Al fine di dare attuazione a interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia, viene istituito il “**Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**”, con una dotazione di risorse pari a

- 1.044 milioni di euro per l'anno 2021,
- 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

Con appositi provvedimenti normativi si provvederà a dare attuazione agli interventi previsti.

BONUS BEBÈ (COMMI 340 - 341)

La Legge di Bilancio 2020 estende anche ai **figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020** l'assegno previsto dal comma 125 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014 .

Tale importo, con riferimento ai figli nati o adottati nel corso del 2020,

- è erogato direttamente dall'INPS in quote mensili, a decorrere dal mese di nascita o di adozione (previa domanda dell'interessato);
- non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR);
- è corrisposto esclusivamente **fino** al compimento del **primo anno di età** ovvero del **primo anno di ingresso** nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

L'importo dell'assegno è pari a:

- **1.920 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
- **1.440 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- **960 euro**, qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro.

In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è **umentato del 20%**.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE (COMMA 342)

Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall'ingresso in famiglia del minore, o dall'entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:

- **prorogato** anche per l'anno **2020**, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di **7 giorni** (umentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).

Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo ed è applicabile la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

Anche per l'anno 2020, inoltre, è **facoltà** del lavoratore fruire di un **ulteriore giorno di congedo**, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

BUONO ASILO NIDO (COMMA 343)

La Legge di Bilancio 2020 rende **strutturale** ed **incrementa** (dal 2020) il buono previsto dall'art. 1, comma 355, della Legge n. 232/2016, per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2016,

- relativo al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché
- per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.

In particolare, in base alla Legge di Bilancio 2020 il valore del buono ammonta, a decorrere **dall'anno 2020**, a:

- **3.000 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- **2.500 euro** per i nuclei familiari con un valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.

L'importo del buono spettante dal 2022 potrà essere rideterminato, nel rispetto del limite di spesa programmato, con apposito decreto interministeriale da adottare entro il 30 settembre 2021.

Si ricorda che il buono in esame è corrisposto mensilmente dall'INPS, nel limite delle risorse stanziare, al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all'iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

DETRAZIONE PER LO STUDIO DELLA MUSICA (COMMA 346 - 347)

Al fine di contrastare la povertà educativa minorile, la Legge di Bilancio 2020 modifica l'art. 15 del TUIR, relativo alle detrazioni per oneri, introducendo la **nuova lettera e-quater**) ai sensi della quale, **dal periodo d'imposta 2021**, ciascun contribuente potrà detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% delle

“spese, per un importo non superiore a 1.000 euro, sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36.000 euro per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.”

DETRAZIONE PER SPESE VETERINARIE (COMMA 361)

Con riferimento alla disciplina delle detrazioni per oneri di cui all'art. 15 del TUIR viene modificato il primo periodo della lettera c-bis) del comma 1, innalzando la soglia oggetto di detrazione che riguarda ora

“le spese veterinarie, fino all'importo di euro 500, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11”.

APE SOCIALE (COMMA 473)

Il termine di scadenza dell'**anticipo pensionistico** previsto dalla Legge n. 232/2016 viene **prorogato al 31 dicembre 2020**; pertanto, tutti coloro che matureranno i requisiti (almeno 63 anni di età, 30 anni di contributi elevati a 36 in determinati casi e l'appartenenza ad una delle quattro categorie previste dalla legge) entro tale data potranno inoltrare la domanda, seguendo le istruzioni che saranno emanate dall'INPS.

VALUTAZIONE DEI LAVORI GRAVOSI E SPESA PREVIDENZIALE (COMMI 474 - 475)

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 è prevista l'adozione di un **DPCM** per l'istituzione di una **Commissione tecnica** incaricata di studiare la **gravosità** delle varie **occupazioni**, tenendo conto dell'età anagrafica e delle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.

Con lo stesso decreto vanno regolamentate le modalità di funzionamento della Commissione, i cui lavori si concluderanno entro il **31 dicembre 2020** con conseguente presentazione da parte del Governo, entro i successivi 10 giorni, di una specifica relazione alle Camere.

Sempre entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 sarà istituita, mediante apposito DPCM, una **Commissione tecnica** di studio sulla **classificazione e comparazione**, a livello europeo e internazionale, della **spesa** pubblica nazionale per **finalità previdenziali e assistenziali**.

Anche in questo caso il termine dei lavori è fissato al **31 dicembre 2020** con presentazione di relazione alle Camere.

OPZIONE DONNA (COMMA 476)

La cosiddetta "opzione donna" (art. 16 del DL n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019) viene riconosciuta a favore delle lavoratrici dipendenti nate nel 1961 e delle lavoratrici autonome nate nel 1960 che entro il **31 dicembre 2019** (in precedenza 31 dicembre 2018) hanno maturato 35 anni di contribuzione.

Niente cambia riguardo l'applicazione delle finestre di uscita, fissate in 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

Inoltre, viene previsto che il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM, entro il 29 febbraio 2020, possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI (COMMI 477- 478)

Per il **periodo 2020-2021** la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici verrà riconosciuta con le seguenti modalità:

- **100%** per i trattamenti pensionistici complessivi pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;
- **77%** per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- **52%** per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;
- **47%** per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra sei e otto volte il trattamento minimo INPS;
- **45%** per i trattamenti pensionistici complessivi compresi tra otto e nove volte il trattamento minimo INPS;
- **40%** per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Ricordiamo che, in relazione ad ognuna delle fasce sopra indicate, in caso di pensioni di importo superiore a quello previsto come limite massimo, ma inferiore al limite stesso incrementato della quota di rivalutazione, l'aumento viene attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

A decorrere **dal 1° gennaio 2022** l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato nelle seguenti misure:

- **100%** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo

INPS;

- **90%** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- **75%** per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

RISORSE PER RDC E PDC (COMMI 479-481)

A partire dal 2020 è stabilito lo stanziamento di risorse al fine della **presentazione** delle **domande** di Reddito di cittadinanza (Rdc) e di pensione di cittadinanza (Pdc) anche mediante i CAF in convenzione con l'INPS, nonché per le attività connesse all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate agli stessi centri di assistenza fiscale.

I criteri di ripartizione del finanziamento per il Rdc e la Pdc sono fissati con Regolamento del Ministro del Lavoro.

INTERVENTI PER LE AREE DI CRISI COMPLESSA (COMMI 491-494)

Viene prevista la destinazione di risorse, nell'**anno 2020**, da parte delle Regioni interessate, al fine della **prosecuzione** della **CIGS** (art. 44, comma 11-bis del D.Lgs n. 148/2015) e del trattamento di **mobilità in deroga** (art. 53-ter del DL n. 50/2017) a favore dei lavoratori delle **aree di crisi industriale complessa**.

Con riferimento al **trattamento straordinario di integrazione salariale** per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del DL n. 109/2018 si conviene, per l'anno 2020, sulla possibilità di autorizzazione di una **proroga di 6 mesi**, previo ulteriore accordo in sede governativa presso il Ministero del Lavoro (con la partecipazione del MEF), nel caso in cui l'avviato processo di cessione aziendale sia stato caratterizzato da fasi di particolare complessità, necessarie al suo completamento con salvaguardia dell'occupazione.

Inoltre, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, sono incrementate le risorse riservate al finanziamento dei **percorsi formativi**.

INCENTIVO ALL'ESODO PER I GIORNALISTI (COMMI 498-500)

Nell'ottica dell'**accesso anticipato** alla **pensione** a favore dei **giornalisti** professionisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (**INPGI**) dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale sono stanziati:

- 7 milioni di euro per l'anno 2020;
- 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027.

L'onere annuale sostenuto dall'INPGI per i predetti trattamenti di pensione anticipata viene rimborsato all'Istituto.

In merito ai trattamenti di vecchiaia anticipata, gli stessi spettano ai giornalisti dipendenti da aziende che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, **successivamente al 31 dicembre 2019**,

- **piani di riorganizzazione o ristrutturazione** aziendale,
- che prevedano la contestuale **assunzione**, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni due prepensionamenti,
 - di **giovani di età non superiore a 35 anni**, giornalisti o soggetti con competenze professionali in linea con i programmi di rilancio, riconversione digitale e sviluppo aziendale, ovvero
 - di giornalisti che abbiano già **in essere**, con la stessa azienda o con azienda dello stesso gruppo editoriale, rapporti di **lavoro autonomo**, anche in forma di co.co.co.

Si sottolinea che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i suddetti

trattamenti di vecchiaia anticipata, determina la revoca del finanziamento concesso, anche nell'ipotesi in cui il rapporto lavorativo sia stipulato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Con riferimento ai soli **anni 2020, 2021, 2022 e 2023** è consentito l'accesso al trattamento pensionistico (nell'ambito del limite di spesa stabilito per i vari anni), con **anzianità contributiva** di almeno **35 anni** nell'assicurazione generale obbligatoria IVS,

- da parte dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale,
- che abbiano presentato al Ministero del Lavoro, in data compresa tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023, **piani di riorganizzazione/ristrutturazione** aziendale in presenza di crisi.

Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

Il monitoraggio delle domande di pensionamento è demandato all'INPS che, al raggiungimento dei limiti di spesa, non prenderà in considerazione ulteriori istanze.

LAVORATORI SETTORE DELLA PESCA (COMMI 515-517)

Allo scopo di assicurare un **sostegno al reddito** per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla **pesca marittima**, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, relativamente al periodo di sospensione dell'attività lavorativa conseguente a misure di **arresto temporaneo obbligatorio** verificatesi nel corso dell'anno 2020,

- per **ciascun lavoratore** spetta, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2021,
- un'**indennità giornaliera** onnicomprensiva pari a **30 euro**.

Le modalità di pagamento dell'indennità sono definite con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Inoltre, nell'ambito del sostegno al reddito per i suddetti lavoratori, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, si prevede un incremento delle risorse per l'anno 2021. Anche in tale ipotesi le modalità di pagamento dell'indennità sono determinate con apposito decreto.

CAMPIONE D'ITALIA (COMMI 573 E 576)

La Legge di Bilancio 2020 dispone che l'**imposta dovuta**:

- sui redditi diversi da quelli d'impresa (pertanto anche redditi di lavoro dipendente e assimilati) dalle **persone fisiche** iscritte alla data del 20 ottobre 2019 nei **registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia** nonché,
 - sui **redditi di lavoro autonomo** relativi ad attività svolte in studi siti alla data del 20 ottobre 2019 nel Comune di Campione d'Italia,
 - determinata ai sensi dell'articolo 188-bis del TUIR,
- è **ridotta** nella misura del **50%** per **cinque periodi di imposta**.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 188-bis del TUIR i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base del cambio di cui all'articolo 9, comma 2 del TUIR, ridotto forfettariamente del 30%.

L'agevolazione fiscale introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 si applica a decorrere **dal periodo d'imposta 2020**, ai sensi e nei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e del Regolamento (UE) n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

RIDUZIONE SGRAVIO CONTRIBUTIVO IMPRESE ARMATRICI (COMMA 607)

Il Decreto Legge n. 457/1997 aveva introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1998 un esonero totale dagli oneri contributivi previdenziali e assistenziali (sia quelli in capo all'impresa, che al dipendente), a favore delle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale relativamente al personale italiano o comunitario imbarcato.

L'agevolazione è stata più volte oggetto di riduzioni e allo stesso tempo di un ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione.

Da ultimo si ricorderà la riduzione disposta dalla Legge di Bilancio per l'anno 2018 .

Anche la Legge n. 160/2019, a decorrere dal 2020, prevede una riduzione della percentuale di sgravio contributivo per le imprese armatrici e il personale navigante ivi impiegato, che viene concesso nel limite del **44,32%** della contribuzione dovuta.

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO (COMMA 629)

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 dispone l'inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 15 del TUIR. Con tali commi è prevista la rimodulazione della detrazione per oneri in base al reddito del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

In particolare è previsto che la predetta detrazione spetti:

- per l'**intero importo**, qualora il **reddito complessivo non sia superiore a euro 120.000**;
- per la parte corrispondente al rapporto tra euro 240.000, diminuito del reddito complessivo ed euro 120.000, qualora il **reddito complessivo sia superiore a euro 120.000** (comma 3-bis lett. a) e b).

La detrazione compete per l'**intero importo, a prescindere dall'ammontare del reddito complessivo**, per le seguenti spese:

- interessi passivi prestati / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);
- interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;
- spese sanitarie sostenute per patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI (COMMI 632 - 633)

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è **confermato nella misura del 30%** dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti **stipulati entro il 30 giugno 2020**.

La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati **successivamente al 30 giugno 2020** e al **variare delle emissioni** di anidride carbonica.

Le nuove percentuali sono:

- **25%** per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO₂ non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere **dal 1° luglio 2020**;
- al **30%** per i veicoli, con **emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km**, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- al **40%** per i predetti veicoli in caso di **emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l'anno 2020**. Tale percentuale è elevata al **50% per l'anno 2021**;
- **50%** per i veicoli con **emissione di CO₂ superiori a 190 g/km per l'anno 2020** e pari al **60%** a decorrere **dall'anno 2021**.

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (COMMA 677)

La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR, stabilendo che **non** concorrono alla **formazione** del **reddito** del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di **euro 4** se rese in **forma cartacea** (in precedenza euro 5,29) aumentato a **euro 8** (in precedenza euro 7) se rese in **forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la non imponibilità per:

- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
 - ai cantieri edili;
 - ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
 - ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI (COMMA 679-680)

La detrazione IRPEF del 19% degli oneri di cui all'art. 15 TUIR è riconosciuta soltanto se la spesa è sostenuta mediante versamento bancario, postale o altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all'art. 23, D.Lgs n. 241/1997.

La disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l'acquisto di medicinali, dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

REGIME FORFETTARIO (COMMI 691- 692)

L'attuale Legge di Bilancio 2020 ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 145/2018, ovvero i commi 17-22 dell'art. 1, modificando la disciplina relativa al suddetto regime. In particolare, viene previsto un nuovo requisito per l'accesso al regime forfettario.

I contribuenti persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni in riferimento all'anno precedente devono possedere **congiuntamente i seguenti requisiti**:

- aver conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
 - aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi
 - per lavoratori dipendenti;
 - per collaboratori coordinati e continuativi.

Nelle spese possono rientrare anche le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro (art. 53 comma 2 lett. c) e art. 60, TUIR).

La Legge di Bilancio per l'anno 2020 ha aggiunto un **nuovo caso di esclusione** dal regime forfettario, introducendo la lettera d-ter al comma 55, art. 1 Legge n. 190/2014.

Pertanto, non possono più accedere al regime forfettario

“i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli artt. 49 e 50 del TUIR, se eccedono l'importo di 30.000 euro”.

Tuttavia, ai fini della verifica del raggiungimento di tale soglia si dovrà accertare se il rapporto di lavoro dal quale siano derivati tali importi sia cessato o meno, dal momento che la verifica del raggiungimento della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Altre modifiche apportate alla disciplina dei forfettari attengono:

- alla decorrenza del termine per l'invio degli avvisi di accertamento ai contribuenti;
- alla computabilità di tali redditi ai fini delle detrazioni di cui all'art. 13 TUIR.

Nello specifico:

- è stata introdotta al comma 74 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014, la previsione per cui per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento è il **31 dicembre del quarto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (anzichè del quinto anno, come previsto dall'art. 41 comma 1 DPR n. 600/1973);
- a parziale modifica di quanto previsto precedentemente il nuovo comma 75 della Legge n. 190/2014 come modificato dalla Legge di Bilancio 2020 prevede ora che, ai fini della spettanza o determinazione delle deduzioni, detrazioni o per il riconoscimento di altri benefici anche di natura non tributaria, si deve tenere conto **anche del reddito sottoposto a regime forfettario**.

CONCESSIONE PERMESSO DI SOGGIORNO AI CITTADINI VENEZUELANI DI ORIGINE ITALIANA (COMMA 879)

La Legge n. 160/2019 prevede la concessione del **permesso di soggiorno UE** per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 TU di cui al D.Lgs n. 286/1998) e del permesso di soggiorno per **esigenze di carattere umanitario** ai **cittadini di nazionalità venezuelana**

- con **origini italiane**;
- che abbiano presentato **richiesta dello status civitatis italiano** alla **data di entrata in vigore** dal 1° gennaio 2020.

RIMBORSO PERMESSI DI LAVORO AI TUTORI VOLONTARI DI MINORI NON ACCOMPAGNATI (COMMI 882-883)

In seguito all'incremento delle risorse destinate al Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (istituito con la Legge di Bilancio per l'anno 2015), è stato riconosciuto alle aziende un **rimborso del costo dei permessi retribuiti** se concessi, come clausola di maggior beneficio, fino ad un **massimo di 60 ore per ciascun tutore**, ai tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. Il rimborso è pari ad un importo **fino al 50% dei costi sostenuti** dalle aziende per i permessi fruiti dai tutori volontari al fine dell'espletamento delle attività connesse all'ufficio della tutela volontaria. Le **modalità attuative** della previsione e quelle per la richiesta dei contributi saranno disciplinate da un **decreto del Ministero** dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da **adottare entro 60 giorni** dal 1° gennaio 2020.